Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 65/2026

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTE le seguenti delibere del Consiglio dei ministri con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza relativamente agli eventi rispettivamente specificati:

- del 4 maggio 2023, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- del 23 maggio 2023, con cui è stata disposta l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche

verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, di cui alle richiamate delibere del 4 e 23 maggio 2023;

VISTE le seguenti delibere del Consiglio dei ministri con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza relativamente agli eventi rispettivamente specificati:

- del 21 settembre 2024, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini;
- del 29 ottobre 2024, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023, pubblicata nella G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2023;

VISTO il decreto n. 74 del 28 maggio 2023 con il quale il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ha dato approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini;

CONSIDERATO che nell'ambito del piano degli interventi approvato dal Dipartimento della protezione civile è stata assicurata, tra gli interventi urgenti di assistenza alla popolazione della regione Emilia-Romagna, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni per il primo trimestre 1° maggio 2023 – 31 luglio 2023 con finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali – FEN;

CONSIDERATO che nell'ambito del citato piano degli interventi sono stati specificatamente disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonché le modalità per la successiva rendicontazione degli stessi;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'articolo 20-*ter*:

- comma 1, che ha previsto che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- comma 3, che ha stabilito che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del Codice della protezione civile, di cui al richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al comma 1 e, conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i citati decreti presidenziali, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in data 11 agosto 2023, p*ubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre 2023*, con il quale è stata data attuazione alla richiamata previsione dell'art. 20-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, e che all'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede, in particolare, che il Presidente della regione Emilia-Romagna – Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, e successive modificazioni e integrazioni, dalla data del medesimo provvedimento cessa dall'esercizio delle funzioni connesse con la regolazione, assegnazione ed erogazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all'articolo 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 2), che transitano nella competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 5/2023 del 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, è stata disciplinata la prosecuzione dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di cui trattasi, già disposta e regolata nell'ambito delle misure contenute nel piano approvato con il richiamato decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, nella qualità di Commissario delegato di protezione civile, n. 74 del 28 maggio 2023;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 25/2024 del 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il 7 giugno 2024, foglio n. 1608, con la quale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi è stata prorogata fino al 4 maggio 2025 ed è stata adottata la modulistica necessaria per la trasmissione alla struttura commissariale, da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni interessate, degli elenchi

riepilogativi delle domande di contributo e della richiesta di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 46/2025 del 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti il 16 giugno 2025, foglio n. 1643, con la quale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2026 e sono state fornite indicazioni per la trasmissione alla struttura commissariale, da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni interessate, degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo e della richiesta di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie fino a tale data;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 58/2026 del 2 aprile 2026, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti il 17 aprile 2026, foglio n. 1108, con la quale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi è stata ulteriormente prorogata fino al 30 novembre 2026 e sono state fornite indicazioni per la trasmissione alla struttura commissariale, da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni interessate, degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo e della richiesta di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie fino a tale data;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante "*ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*" ", e le ulteriori successive modifiche e integrazioni, e, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), con la quale è stato inserito nell'articolo 20-*bis* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 il comma 1-*bis,* che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata "*si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice*";

VISTO l'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

VISTO il decreto-legge recante "*Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile*", adottato nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026, che ha, tra l'altro, ulteriormente prorogato, sino al 31 marzo 2027, la gestione commissariale per la ricostruzione nei territori dell'Emilia

Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, di cui al più volte citato decreto-legge n. 61/2023;

VISTA la nota prot. 8182 del 7 agosto 2026 del Presidente della Regione Emilia-Romagna con cui nel segnalare, la necessità, relativamente agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, di garantire per alcuni nuclei familiari la prosecuzione senza soluzione di continuità, anche oltre la vigenza dello stato di emergenza, del supporto del contributo di autonoma sistemazione (CAS), è stata evidenziata l'esigenza di allineare la gestione delle residue famiglie percettrici di CAS a seguito degli eventi 2024 a quella in corso per gli eventi 2023 assicurata dal Commissario straordinario, attesa la medesima disciplina di dettaglio adottata nei due contesti;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1216 del 17 settembre 2026 per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini e a partire dal 17 ottobre 2024 nel territorio della medesima Regione;

VISTO l'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettera f), del citato decreto-legge n. 61 del 2023 che dispone che il Commissario straordinario provveda, con apposite ordinanze e sulla base dei danni effettivamente verificatisi, all'erogazione di contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, per fare fronte agli "*oneri adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei*";

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dei sopra citati articoli 20-bis, comma 1-bis e 20-sexies, comma 3, lettera f), del decreto-legge n. 61 del 2023, le residue esigenze di sostegno ai nuclei familiari che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità a seguito dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sul territorio della regione Emilia-Romagna, non essendo più ricadenti, a seguito della cessazione dei relativi stati di emergenza di cui alla deliberazioni del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, del 21 settembre e del 29 ottobre 2024, tra le attività disciplinabili con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del richiamato Codice della protezione civile, possono essere ricondotte, al fine garantire continuità assistenziale e scongiurare nocumento ai nuclei bisognosi, nell'ambito di responsabilità del Commissario straordinario;

RITENUTO necessario disciplinare la prosecuzione delle attività concernenti la concessione del citato contributo per l'autonoma sistemazione e allineare la gestione delle residue famiglie percettrici del predetto contributo a seguito degli eventi 2024 a quella in corso per gli eventi 2023 assicurata dal Commissario straordinario fino al nuovo termine delle funzioni commissariali stabilito al prossimo 31 marzo 2027, in forza di quanto previsto dalla richiamata lettera f) del comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in considerazione del fatto che le attività di ricostruzione privata sono tuttora in corso e che è ancora possibile presentare le relative richieste di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili, di cui al citato articolo 20-*sexies*;

RAVVISATA l'opportunità di confermare la vigente regolazione per la richiesta, concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi, estendendone, per esigenze di continuità, uniformità e semplificazione, le relative modalità di gestione anche agli eventi occorsi nel 2024;

ACQUISITA l'intesa della regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 10599 del 24/09/2026;

DISPONE

Articolo 1

(Ulteriori modifiche introdotte all'ordinanza n. 5/2023)

1. All'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 5 del 22 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione recante la disciplina dell'erogazione di un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento, già modificato dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2024, dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 46 del 5 giugno 2025 e dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 58 del 2 aprile 2026, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   g) entro il 10 marzo 2027, per il periodo 1° dicembre 2026 – 28 febbraio 2027.

Articolo 2

(Allineamento della gestione degli eventi 2024 all'ordinanza n. 5/2023)

1. Ai sensi dell'articolo20-sexies, comma 3, lettera f), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare un contributo per far fronte agli oneri adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eccezionali eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconoscibile:
   a. per gli eventi verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per il periodo 22 settembre 2026 - 28 febbraio 2027;
   b. per gli eventi verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, per il periodo 30 ottobre 2026 - 28 febbraio 2027.
3. Al contributo di cui al presente articolo si applicano integralmente, ove compatibili, i criteri di accesso, i limiti di importo, le modalità istruttorie, di rendicontazione e liquidazione già disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 5/2023 indicata in premessa.
4. Ai fini della rendicontazione e liquidazione dei contribuiti di cui al presente articolo, i Comuni/Unioni dei comuni interessati trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario straordinario commissarioricostruzione@pec.governo.it:
   a) per gli eventi di settembre 2024 di cui al comma 2, lettera a:
      i) entro il 10 dicembre 2026, per il periodo 22 settembre 2026 - 30 novembre 2026;
      ii) entro il 10 marzo 2027, per il periodo 1° dicembre 2026 - 28 febbraio 2027;
   b) per gli eventi di ottobre 2024, di cui al comma 2, lettera b:

i) entro il 10 dicembre 2026, per il periodo 30 ottobre 2026 - 30 novembre 2026;
ii) entro il 10 marzo 2027, per il periodo 1° dicembre 2026 - 28 febbraio 2027;

l'elenco riepilogativo delle domande per le quali dovrà essere erogato il contributo, utilizzando il relativo schema in allegato, parte integrante della presente ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie idonee ad assicurare la relativa copertura.

5. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, dovranno provvedere con la massima tempestività alla liquidazione del contributo di autonoma sistemazione agli interessati ed alla rendicontazione delle somme, attraverso la trasmissione dei mandati di pagamento debitamente quietanzati, al Commissario straordinario entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.

Articolo 3
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 4
(Efficacia)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio

Firmato digitalmente da
Fabrizio Curcio
2026-10-17 09:39:12 +0200